



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 luglio 2015 n.111

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 20 luglio 2015;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

ADESIONE AL PROTOCOLLO OPZIONALE AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI SOCIALI, ECONOMICI E CULTURALI E RELATIVE DICHIARAZIONI

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali (Allegato A), fatto a New York il 10 dicembre 2008, e relative dichiarazioni (Allegato B), a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

The General Assembly adopted resolution A/RES/63/117, on 10 December 2008

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

The General Assembly,

Taking note of the adoption by the Human Rights Council, by its resolution 8/2 of 18 June 2008, of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

1. *Adopts* the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the text of which is annexed to the present resolution;

2. *Recommends* that the Optional Protocol be opened for signature at a signing ceremony to be held in 2009, and requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the necessary assistance.

Annex

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Preamble

The States Parties to the present Protocol,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Noting that the Universal Declaration of Human Rights¹ proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

Recalling that the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights² recognize that the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy civil, cultural, economic, political and social rights,

Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

Recalling that each State Party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Covenant) undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation,

¹ Resolution 217 A (III).

² Resolution 2200 A (XXI), annex.

especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures,

Considering that, in order further to achieve the purposes of the Covenant and the implementation of its provisions, it would be appropriate to enable the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter referred to as the Committee) to carry out the functions provided for in the present Protocol,

Have agreed as follows:

Article 1

Competence of the Committee to receive and consider communications

1. A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications as provided for by the provisions of the present Protocol.
2. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.

Article 2

Communications

Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

Article 3

Admissibility

1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted. This shall not be the rule where the application of such remedies is unreasonably prolonged.
2. The Committee shall declare a communication inadmissible when:
 - (a) It is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit;
 - (b) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date;
 - (c) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;
 - (d) It is incompatible with the provisions of the Covenant;

- (e) It is manifestly ill-founded, not sufficiently substantiated or exclusively based on reports disseminated by mass media;
- (f) It is an abuse of the right to submit a communication; or when
- (g) It is anonymous or not in writing.

Article 4

Communications not revealing a clear disadvantage

The Committee may, if necessary, decline to consider a communication where it does not reveal that the author has suffered a clear disadvantage, unless the Committee considers that the communication raises a serious issue of general importance.

Article 5

Interim measures

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

Article 6

Transmission of the communication

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State Party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned.
2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State Party.

Article 7

Friendly settlement

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant.
2. An agreement on a friendly settlement closes consideration of the communication under the present Protocol.

Article 8

Examination of communications

1. The Committee shall examine communications received under article 2 of the present Protocol in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.
2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present Protocol.
3. When examining a communication under the present Protocol, the Committee may consult, as appropriate, relevant documentation emanating from other United Nations bodies, specialized agencies, funds, programmes and mechanisms, and other international organizations, including from regional human rights systems, and any observations or comments by the State Party concerned.
4. When examining communications under the present Protocol, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State Party in accordance with part II of the Covenant. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State Party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the rights set forth in the Covenant.

Article 9

Follow-up to the views of the Committee

1. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.
2. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response, including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the Committee.
3. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State Party's subsequent reports under articles 16 and 17 of the Covenant.

Article 10

Inter-State communications

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under the present article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant. Communications under the present article may be received and considered only if submitted by a State Party that has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under the present article shall be dealt with in accordance with the following procedure:

- (a) If a State Party to the present Protocol considers that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. The State Party

may also inform the Committee of the matter. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State that sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;

(b) If the matter is not settled to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;

(d) Subject to the provisions of subparagraph (c) of the present paragraph the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Covenant;

(e) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present article;

(f) In any matter referred to it in accordance with subparagraph (b) of the present paragraph, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b) of the present paragraph, shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, with all due expediency after the date of receipt of notice under subparagraph (b) of the present paragraph, submit a report, as follows:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (d) of the present paragraph is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (d) is not reached, the Committee shall, in its report, set forth the relevant facts concerning the issue between the States Parties concerned. The written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. The Committee may also communicate only to the States Parties concerned any views that it may consider relevant to the issue between them.

In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.

2. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communication by any State Party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the

declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

Article 11

Inquiry procedure

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee provided for under the present article.
2. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State Party of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.
3. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
4. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
5. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations.
6. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.
7. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report provided for in article 15 of the present Protocol.
8. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General.

Article 12

Follow-up to the inquiry procedure

1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under articles 16 and 17 of the Covenant details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 11 of the present Protocol.
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 11, paragraph 6, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an inquiry.

Article 13

Protection measures

A State Party shall take all appropriate measures to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any form of ill-treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee pursuant to the present Protocol.

Article 14

International assistance and cooperation

1. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, and with the consent of the State Party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies, its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, along with the State Party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.

2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State Party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol which may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States Parties in achieving progress in implementation of the rights recognized in the Covenant.

3. A trust fund shall be established in accordance with the relevant procedures of the General Assembly, to be administered in accordance with the financial regulations and rules of the United Nations, with a view to providing expert and technical assistance to States Parties, with the consent of the State Party concerned, for the enhanced implementation of the rights contained in the Covenant, thus contributing to building national capacities in the area of economic, social and cultural rights in the context of the present Protocol.

4. The provisions of the present article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the Covenant.

Article 15

Annual report

The Committee shall include in its annual report a summary of its activities under the present Protocol.

Article 16

Dissemination and information

Each State Party undertakes to make widely known and to disseminate the Covenant and the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular, on matters involving that State Party, and to do so in accessible formats for persons with disabilities.

Article 17

Signature, ratification and accession

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant.
2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Covenant. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Covenant.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 18

Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol, after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

Article 19

Amendments

1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.

Article 20

Denunciation

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation

shall take effect six months after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 2 and 10 or to any procedure initiated under article 11 before the effective date of denunciation.

Article 21
Notification by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shall notify all States referred to in article 26, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:

- (a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;
- (b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 19;
- (c) Any denunciation under article 20.

Article 22
Official languages

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 26 of the Covenant.

Traduzione non ufficiale

Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Considerato che, secondo i principi proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della inerente dignità e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, e *osservando* che la Dichiarazione universale dei diritti umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che ad ognuno spettano tutti i diritti e le libertà di in essa enunciati, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;

Ricordando che la Dichiarazione universale dei diritti umani e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l'ideale per cui tutti gli esseri umani godano della libertà dal timore e dal bisogno può essere conseguito soltanto se si creano condizioni per cui ciascuno possa godere dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali;

Richiamando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interconnessione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

Ricordando che ciascuno Stato Parte al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (d'ora in avanti "il Patto") si impegna a operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente, con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto;

Considerato che, al fine di meglio realizzare gli obiettivi del Patto e l'applicazione delle sue disposizioni, appare opportuno permettere al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (da qui in avanti "il Comitato") di svolgere le funzioni di cui al presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1. Competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni

1. Ogni Stato Parte al Patto che divenga Parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni secondo quanto previsto nel presente Protocollo.

2. Il Comitato non riceverà alcuna comunicazione che interessi uno Stato non parte al presente Protocollo.

Articolo 2. Comunicazioni

Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti economici, sociali e culturali esposti nel Patto da parte di quello Stato Parte. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso, l'autore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza.

Articolo 3. Ammissibilità

1. Il Comitato considera una comunicazione soltanto una volta accertato che i mezzi di ricorso interni sono stati esauriti. Tale norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

2. il Comitato dichiara inammissibile la comunicazione quando:

- a) non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento delle vie di ricorso interne, salvo il caso in cui l'autore possa dimostrare che non gli è stato possibile presentare la comunicazione nei termini prescritti;
- b) i fatti oggetto della comunicazione sono accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato, salvo che tali fatti continuino anche dopo tale data;
- c) la stessa materia è già stata trattata dal Comitato, oppure è stata o è in corso di esame da parte di un'altra procedura internazionale di indagine o di regolamento;
- d) la comunicazione è incompatibile con le disposizioni del Patto;
- e) è manifestamente infondata, non sufficientemente motivata o fondata unicamente su informazioni rese pubbliche dai mass-media;
- f) costituisce un abuso del diritto di proporre una comunicazione; ovvero quando
- g) è anonima e non proposta in forma scritta.

Articolo 4. Comunicazioni che non evidenziano un chiaro pregiudizio

Il Comitato può, se necessario, rifiutare l'esame di una comunicazione quando questa non evidenzia che l'autore della stessa abbia subito un chiaro pregiudizio, a meno che il Comitato non consideri che la comunicazione solleva una problematica grave di importanza generale.

Articolo 5. Misure temporanee

1. In ogni momento dopo aver ricevuto una comunicazione e prima di deciderla nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato Parte interessato per sottoporla alla sua considerazione in via d'urgenza una richiesta di adottare quelle misure temporanee che possano rendersi necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare un danno irreparabile alla vittima o alle vittime della asserita violazione.

2. Laddove il Comitato eserciti il potere discrezione di cui al paragrafo precedente, ciò non ha alcuna conseguenza sulla determinazione della ammissibilità o circa la decisione nel merito della comunicazione.

Articolo 6. Trasmissione della comunicazione

1. Salvo che il Comitato consideri senz'altro inammissibile una comunicazione senza fare riferimento allo Stato coinvolto, il Comitato porta ogni comunicazione indirizzatagli ai sensi del presente Protocollo all'attenzione dello Stato Parte interessato, in forma confidenziale.

2. Entro sei mesi, lo Stato Parte convenuto sottopone al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte per chiarire la questione e, se del caso, i rimedi che lo Stato Parte è in grado di offrire.

Articolo 7. Composizione amichevole

1. Il Comitato metterà a disposizione delle parti i propri buoni uffici al fine di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

2. Il raggiungimento di un accordo pone fine alla considerazione della comunicazione secondo il presente Protocollo.

Articolo 8. Esame della comunicazione

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute sulla base dell'art. 2 del presente Protocollo alla luce di tutta la documentazione presentata, purché questa sia trasmessa dalle parti interessate.
2. Il Comitato nel trattare le comunicazioni secondo il presente Protocollo si riunisce a porte chiuse.
3. Quando esamina una comunicazione ai sensi del presente Protocollo, il Comitato può consultare, qualora appaia opportuno, documentazione pertinente prodotta da organi, agenzie specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, compresi i sistemi regionali per i diritti umani, nonché osservazioni o commenti provenienti dallo Stato Parte coinvolto.
4. Quando esamina comunicazioni alla stregua del presente Protocollo, il Comitato tiene in considerazione il carattere ragionevole delle azioni intraprese dallo Stato ai sensi della Parte II del Patto. Nel fare ciò, il Comitato deve tenere in mente che lo Stato Parte ha la facoltà di adottare una gamma di diverse politiche per l'attuazione dei diritti stabiliti dal Patto.

Articolo 9. Seguiti delle constatazioni espresse dal Comitato

1. Dopo l'esame della comunicazione, il Comitato può trasmettere le proprie constatazioni sulla comunicazione, insieme eventualmente con proprie raccomandazioni, alle parti della controversia.
2. Lo Stato Parte attribuisce il dovuto valore a tali constatazioni e alle eventuali raccomandazioni, e entro sei mesi fa pervenire al Comitato una risposta scritta, che comprende informazioni circa le azioni intraprese alla luce delle constatazioni e raccomandazioni del Comitato.
3. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a sottoporgli ulteriori informazioni circa le misure che lo Stato Parte ha adottato in risposta alle sue considerazioni o eventuali raccomandazioni, anche secondo le indicazioni che il Comitato stesso riterrà di precisare, nel quadro dei successivi rapporti che lo Stato Parte deve elaborare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.

Articolo 10. Comunicazioni Stato contro Stato

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:
 - a) Se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non applica le disposizioni del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora esperibili.
 - b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro interessato.
 - c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

d) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

e) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.

f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.

g) Gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.

h) Il Comitato deve presentare un rapporto, con la dovuta celerità dopo la ricezione della notifica prevista alla lettera b), del seguente tenore:

i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo sarà depositata dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 11. Procedura di inchiesta

1. Uno Stato Parte al presente Protocollo può in qualsiasi momento dichiarare che riconosce la competenza del Comitato di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui il Comitato riceve informazioni affidabili che indichino come uno Stato Parte abbia compiuto delle violazioni gravi o sistematiche di uno dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti nel Patto, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica delle informazioni e, a questo scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all'informazione in questione.

3. Nell'esaminare qualunque osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato Parte interessato come pure qualunque altra informazione affidabile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'inchiesta e riferiscano urgentemente in merito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato a abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.

4. L'inchiesta sarà condotta in forma confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell'indagine.

5. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.

6. Lo Stato Parte interessato dovrà, entro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell'inchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie osservazioni in proposito.

7. Dopo che tale procedura ha avuto termine in relazione ad un'inchiesta iniziata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato, previa consultazione con lo Stato Parte interessato, può decidere di inserire un resoconto sommario della procedura nel suo rapporto annuale di cui all'art. 15.

8. Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare la sua dichiarazione tramite notifica al Segretario generale.

Articolo 12. Seguiti della procedura di inchiesta

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato a includere nel proprio rapporto da presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto i particolari relativi ad eventuali misure assunte per rispondere ad un'inchiesta condotta in base all'art. 11 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, una volta scaduto il termine di sei mesi di cui si fa riferimento all'art. 11.6, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dell'inchiesta.

Articolo 13. Misure di protezione

Uno Stato Parte dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni di qualunque natura in conseguenza delle comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

Articolo 14. Cooperazione e assistenza internazionale

1. Il Comitato, qualora lo ritenga appropriato e con il consenso dello Stato Parte interessato, trasmette le proprie considerazioni e raccomandazioni relative a comunicazioni e inchieste che indicano un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica, nonché le eventuali osservazioni e i suggerimenti dello Stato Parte relativi a tali considerazioni e raccomandazioni, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organi competenti.

2. Il Comitato può inoltre attirare l'attenzione di tali organi, con il consenso dello Stato Parte interessato, su ogni questione sollevata dalle comunicazioni prese in esame ai sensi del presente Protocollo che appaia rilevante in merito alle decisioni che ciascuno di essi, nei rispettivi ambiti di competenza, deve prendere in merito alla opportunità di misure internazionali volte ad assistere gli Stati Parti nel progredire verso la realizzazione dei diritti riconosciuti nel Patto. 3. È istituito un fondo fiduciario, secondo le procedure pertinenti dell'Assemblea Generale e amministrato secondo le norme e i regolamenti finanziari delle Nazioni Unite, allo scopo di dare assistenza professionale e tecnica agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, per migliorare l'attuazione dei diritti contenuti nel Patto, contribuendo in tale modo a formare capacità a livello nazionale nell'area dei diritti economici, sociali e culturali nel quadro del presente Protocollo.

4. Le disposizioni del presente articolo non portano pregiudizio al dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere agli obblighi stabiliti dal Patto.

Articolo 15. Rapporto annuale

Il comitato include nel proprio rapporto annuale una sintesi delle proprie attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 16. Disseminazione e informazione.

Ciascuno Stato Parte si impegna a diffondere e pubblicizzare il Patto e questo Protocollo e a facilitare l'accesso all'informazione relativa alle constatazioni e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgono direttamente lo Stato stesso.

Articolo 17. Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato il Patto.
2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Qualunque Stato che abbia ratificato o aderito al Patto potrà aderire anche al presente Protocollo.
4. L'adesione sarà realizzata mediante il deposito dello strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 18. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo strumento di ratifica o adesione.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica o adesione per qualunque Stato che ratifichi o aderisca al Protocollo stesso dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 19.

1. Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale proposito, il Segretario generale informerà gli Stati Parti su ogni emendamento che sia stato proposto con la richiesta che essi gli notifichino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati Parti che esamini e metta ai voti la proposta. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti presenti e votanti dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione e quindi agli Stati per l'accettazione.
2. Un emendamento adottato e approvato secondo il paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunge due terzi del numero degli Stati Parti al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, l'emendamento entra in vigore per ciascuno Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di accettazione. Un emendamento è legalmente vincolante solo per quegli Stati Parti che lo abbiano accettato.

Articolo 20. Denuncia

1. Qualunque Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
2. Le denunce non avranno alcun effetto sull'applicazione delle clausole del presente protocollo per qualunque comunicazione che sia stata presentata in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 10 per qualsiasi procedimento iniziato in base all'art. 11 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 21. Notifica da parte del Segretario generale

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui all'art. 26 del Patto in merito a:

- a) firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
- b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto disposto dall'articolo 19;

c) qualunque denuncia ai sensi dell'art. 20.

Articolo 22. Lingue ufficiali

1. Il presente Protocollo, le cui versioni araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono tutte ugualmente autentiche, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell'articolo 26 del Patto.

**Dichiarazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 del Protocollo Opzionale
al Patto sui diritti economici, sociali e culturali (OPCESCR)**

1. La Repubblica di San Marino dichiara, ai sensi dell'articolo 10, del Protocollo Opzionale, di riconoscere la competenza del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali a ricevere e considerare comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi del Patto.
2. La Repubblica di San Marino dichiara, ai sensi dell'articolo 11, del Protocollo Opzionale, di riconoscere la competenza del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali di cui al presente articolo.

**Declarations in accordance with articles 10 and 11 of the Optional Protocol to the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OPCESCR)**

1. With respect to article 10, the Republic of San Marino hereby declares that it recognizes the competence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant.
2. With respect to article 11, the Republic of San Marino hereby declares that it recognizes the competence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights provided for under this article.